



FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE
PER L'ARTIGIANATO

Delibera FSBA n. 11 del 15/10/2020

Il Consiglio Direttivo di FSBA del giorno 15 ottobre 2020,

PRESO ATTO

del d.l. 104/2020 convertito in l. il 14/10/2020

CONSIDERATA

la Circolare INPS 115/2020

Delibera di

assegnare alla direzione di FSBA il compito di regolare i profili tecnici e operativi delle domande COVID19 di cui al d.l. 104/2020 in conformità alla Circolare INPS 115/2020, nonché, a tal fine, chiedere alla direzione di FSBA di redigere uno specifico manuale operativo da far circolare tra i soggetti abilitati all'utilizzo della piattaforma digitale FSBA, da modificare in relazione all'evoluzione normativa e interpretativa della disciplina delle integrazioni salariali di cui al d.l. 104/2020.

PROCEDURE IN CORSO DI IMPLEMENTAZIONE

MANUALE OPERATIVO per le prestazioni FSBA di cui al d.l. 104/2020

DIREZIONE FSBA

- 1- Le domande già inserite sono prorogate fino al 31/12/2020, le risorse attribuite saranno gestite in considerazione dei seguenti periodi:
 - a. Decreto Cura Italia e Decreto Rilancio 23/02/2020 - 12/07/2020
 - b. Decreto Agosto 13/07/2020 - 31/12/2020
- 2- Con cadenza mensile, il Fondo **AUTORIZZA** il periodo rendicontato e procede alla relativa erogazione delle prestazioni.
- 3- Al raggiungimento delle giornate disponibili per le prime nove settimane dal 13/07 in poi (45 - 54 o 63 giorni, in base alla distribuzione dell'orario aziendale, ovvero, 5 - 6 o 7 giorni a settimana), il sistema riterrà le stesse complessivamente **AUTORIZZATE** (requisito per procedere con la richiesta delle ulteriori 9 settimane COVID19 CON FATTURATO) ed imposterà automaticamente la data di fine domanda.
- 4- Per il periodo 13/07 - 31/12, possono essere inseriti nella domanda, lavoratori assunti prima del 13 luglio 2020.
- 5- Le aziende che non hanno presentato domande nel periodo 23/02/2020 - 12/07/2020, possono presentare una **domanda COVID19, tenendo in considerazione che:**
 - a. Deve trattarsi di lavoratori assunti prima del 13 luglio 2020.
 - b. La durata massima della sospensione è di 9 settimane (45 - 54 o 63 giorni, in base alla distribuzione dell'orario aziendale, ovvero, 5 - 6 o 7 giorni a settimana), nel periodo dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020.
 - c. Dev'essere redatto e allegato l'accordo sindacale.
 - d. La rendicontazione delle assenze deve avvenire entro il 30 del mese successivo, con eccezione delle domande le cui sospensioni sono iniziate nel mese di luglio, agosto o settembre 2020.
 - e. È necessario fare richiesta del ticket INPS.
 - f. La data fine domanda, di default 31/12/2020 (al momento della presentazione della domanda), viene successivamente aggiornata automaticamente, come descritto al punto 3.

Relativamente alle domande di cui alle **secondo 9 settimane**, seguiranno opportune indicazioni, in linea con le procedure in corso di definizione da parte dal Ministero.